

FONDI UE PER LE IMPRESE

6 cose da sapere per il controllo e la gestione dei documenti

4.

Stabilità delle operazioni

Cosa si intende per stabilità delle operazioni?

Quando si parla di stabilità delle operazioni ci si riferisce al **vincolo di destinazione degli investimenti** in infrastrutture o degli investimenti produttivi che i beneficiari hanno acquisito con le risorse del Programma comunitario.

In sostanza il principio della stabilità delle operazioni stabilisce che i progetti cofinanziati non devono, in un determinato arco di tempo, **subire modifiche sostanziali** in grado di alterarne natura o utilizzo.

(Vedi articolo 7 del Decreto Direttoriale 6 marzo 2017 riguardante gli indirizzi operativi per gli interventi cofinanziati dal Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività" 2014-2020).

Cosa accade se il beneficiario del contributo comunitario non rispetta il vincolo di destinazione degli investimenti?

Il beneficiario rimborsa il contributo quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- a. **cessazione o rilocalizzazione** dell'attività agevolata fuori dalle aree del programma
- b. **cambio di proprietà di un'infrastruttura** che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o ad un ente pubblico
- c. **una modifica sostanziale** in grado di alterare natura, obiettivi e condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari

Quali sono e da quando decorrono i termini affinché un'operazione possa definirsi stabile?

L'art. 7, comma 1 del Decreto Direttoriale 6 marzo 2017 stabilisce che:

- il termine del vincolo di destinazione è **quinquennale** nel caso in cui l'operazione sia realizzata da **grandi imprese**. Se il contributo si inquadra come aiuto di Stato, valgono le norme settoriali più restrittive previste dallo strumento agevolativo
- è ridotto a **tre anni** nel caso in cui l'operazione sia realizzata da microimprese, piccole imprese e medie imprese (PMI)
- decorre in entrambi i casi dal **pagamento finale al beneficiario** ovvero dalla liquidazione del saldo del contributo spettante.

Con la previsione dei tre anni l'Autorità di Gestione del PON Impresa e Competitività ha esercitato l'opzione prevista all'art. 71, comma 1, ultimo capoverso, del REG 1303/2013, dove si parla di 5 anni con la precisazione che *“Gli Stati membri possono ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI”*.

Per il termine di cui all'opzione esercitata dall'Autorità di Gestione, qualora applicabili, sono fatte salve eventuali disposizioni attuative più restrittive in senso incrementale contenute nelle norme di disciplina dello strumento agevolativo.

Al comma 3, infine, il termine quinquennale è innalzato a **dieci anni** nel caso in cui l'attività agevolata venga delocalizzata al di fuori dell'Unione Europea.

Tale eccezione non si applica ai beneficiari classificati come PMI e, se il contributo si inquadra come aiuto di Stato, valgono le norme settoriali dello strumento agevolativo.

In che modo viene determinata l'entità dei rimborsi dei contributi irregolarmente versati a un beneficiario?

Nel caso del termine del mantenimento decennale il recupero è totale, mentre negli altri due casi (cinque o tre anni) è proporzionale al periodo nel quale i requisiti non sono stati soddisfatti.